

Avv. Simona Sainato – Avv. Tommaso Di Nitto
Via Gramsci, n. 24 - 00197 Roma
Tel 06.45653840 – fax 06.45653895
PEC: tommasodinitto@ordineavvocatiroma.org
PEC: simona.sainato@ordineavvocatiroma.org

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI SUNTO DEL RICORSO

Con ricorso notificato in data 14 gennaio 2019 la Dott.ssa Patrizia Lo Sardo (C.F. LSRPRZ64S69H501A), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Simona Sainato (SNTSMN68M65E506Y) e Tommaso Di Nitto (DNTTMS68S06D708W) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del secondo difensore sito in Roma, alla Via Gramsci n. 24, ha adito il Tar del Lazio, sede di Roma, per ottenere l'annullamento, previa sospensiva,

- della graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 80 unità di personale di ruolo, nel profilo professionale di Funzionario Restauratore, da inquadrare nella III Area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, approvata con Decreto Mibac DG-OR del 15.11.2018 n. 1702 e successivamente riformulata e riapprovata con modifiche con Decreto Mibac DG-OR del 30.11.2018 n. 1857, ivi compresi i citati Decreti di approvazione, nella parte in cui non sono stati valutati o riconosciuti e attribuiti i giusti punteggi per i titoli di studio e di servizio posseduti dalla ricorrente;

- dei verbali della Commissione di concorso;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ai provvedimenti sopra indicati, quand'anche sconosciuti, ivi compresi i Decreti Direttoriali n. 1990 del 12.12.2018 e n. 1997 del 13.12.2018 e le circolari n. 476/2018 e n. 454/2018;

nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente a causa dell'illegittima condotta posta in essere dall'Amministrazione, da quantificarsi per equivalente, nella misura pari al valore degli emolumenti contrattuali che la stessa avrebbe percepito se avesse sottoscritto il contratto di assunzione a tempo indeterminato e fino alla stipula dello stesso.

Il ricorso, pendente dinanzi alla sez. II *quater* del Tar Lazio, Roma, con numero di **RG 1029/2019**, è stato proposto nonché notificato:

- al Ministero per i Beni e le Attività Culturali (di seguito, MIBAC) (C.F. e P. Iva 97904380587), in persona del Ministro, suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

- alla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, in persona del suo legale rappresentate *pro tempore*, rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

- al FORMEZ PA (C.F. e P.Iva 80048080636), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, viale Marx n. 15,

nonché nei confronti

- alla Dott.ssa Charlotte Montanaro (Cod. fisc. MNTCRL87H68Z110F), Via San Giorgio n. 24 – 10052 – Bardonecchia (Torino);

- alla Dott.ssa Elena Arlotti (Cod. Fisc. RLTLNE74R64A944Q), Via Alberto Legnani n. 46 – 40139 – Bologna (BO).

Sintesi dei Fatti

1) In data 23.6.2016, la Dott.ssa Patrizia Lo Sardo ha presentato, mediante modulo elettronico, domanda di partecipazione al Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, del 19 maggio 2016 (Ripam-Mibact), per il reclutamento di n. 80 unità di personale di ruolo, nel profilo professionale di

Funzionario Restauratore, da inquadrare a tempo indeterminato nella III Area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41, 4 serie speciale “Concorsi ed esami” del 24.5.2016, integrato dall’avviso di rettifica della Commissione per l’attuazione del Progetto Ripam del 14.6.2016.

L’intera procedura concorsuale, come indicato anche nell’art. 2 del Bando, è stata espletata dalla “Commissione Interministeriale RIPAM”, istituita con Decreto Interministeriale del 25.7.1994 e s.m.i.

2) Alla domanda di iscrizione la dott.ssa Lo Sardo ha allegato, come richiesto dal Bando, il proprio ***Curriculum vitae*** in formato europeo, nel quale ha indicato puntualmente tutti i titoli di studio (Laurea quadriennale in Conservazione dei Beni Culturali conseguita nel 2001 (vecchio ordinamento), peraltro equiparata al corso di Laurea Magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte nonché a Laurea Specialistica in “Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico”; Diploma di Specializzazione triennale in Tutela e Valorizzazione dei beni storico-artistici; Scuola biennale di restauro di dipinti), e i titoli di servizio, specificando dettagliatamente quelli eseguiti come restauratore-collaboratore di ditte private e quelli eseguiti come docente presso una scuola privata triennale che forma assistenti-restauratori.

3) Nelle more dell’espletamento del Concorso in questione, a luglio 2016 veniva pubblicato dal Ripam-Mibact l’elenco provvisorio degli idonei al profilo di Restauratore, in possesso dei requisiti *ex* art. 182 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., in quanto qualifica specifica necessaria per la partecipazione al Concorso per cui è causa. Nell’elenco era presente anche l’odierna ricorrente, alla quale la Commissione ministeriale ha riconosciuto tutti i titoli posseduti.

4) In data 3.8.2016 la Dott.ssa Lo Sardo ha espletato la prova preselettiva concorsuale, con esito positivo.

5) In data 20.10.2016 è stata pubblicata sul sito Ripam-Formez una graduatoria provvisoria con una prima valutazione dei titoli, di formazione e di servizio dei candidati; in questa graduatoria la ricorrente si vedeva attribuiti solo 8 punti per titoli di studio, mentre ad un’altra candidata, la Dott.ssa Sofia Basta, in possesso dei medesimi titoli di studio della Dott.ssa Lo Sardo venivano riconosciuti 16 punti. Nessun punteggio veniva assegnato alla ricorrente per i numerosi titoli di servizio dichiarati e autocertificati nel *CV* allegato alla domanda di partecipazione.

6) In data 5.12.2016, la Dott.ssa Lo Sardo ha inviato al Ripam-Formez, a mezzo PEC, un’ulteriore dichiarazione sostitutiva di certificazione, utilizzando il modello presente e scaricabile dal sito Ripam. In assenza di istruzioni specifiche riguardo la compilazione, la ricorrente ha ribadito il possesso del Diploma di Specializzazione e ha trascritto nuovamente il voto della Laurea; non ha, invece, riportato nuovamente tutte le attività di servizio svolte (anche perchè, peraltro, alla voce “titoli di servizio” il modello presentava solo poche righe a disposizione per la compilazione), ritenendo di averle già indicate e autocertificate nel proprio *curriculum vitae*.

7) In data 1.2.2017 veniva pubblicato sul sito Ripam l’elenco degli ammessi alle prove scritte, tra i quali la ricorrente.

8) In data 13.3.2017 la Dott.ssa Lo Sardo ha espletato la prima prova scritta, superandola con risultati positivi.

9) Anche la seconda prova scritta, effettuata dalla ricorrente in data 14.3.2017, è stata superata con un ottimo punteggio e, pertanto, la stessa è stata convocata alla prova orale, fissata per il giorno 20.11.2017.

10) Nel frattempo, in data 30.3.2017, la Commissione d’esame del Bando di concorso si è riunita per iniziare la valutazione dei titoli di studio e di servizio dei candidati che avevano superato le prove scritte, attribuendo i punteggi sulla base dei criteri definiti dalla Commissione stessa (allegati al verbale di insediamento, *sub* Allegato A) e pubblicati sul sito Ripam.

In virtù di detti criteri:

- al Diploma di Laurea in Conservazione dei Beni Culturali - attinente al profilo professionale - devono essere attribuiti 8 punti, oltre ai punti previsti con riferimento al voto di laurea (nel caso della ricorrente, quindi, 8 e 3 punti);

- al Diploma di Specializzazione - attinente al profilo professionale - devono essere attribuiti 15 punti (nel caso della ricorrente, quindi, 15 o quantomeno 10 punti, se si vuole considerare il Diploma di Specializzazione triennale in Tutela e Valorizzazione dei beni storico-artistici come un Master universitario di secondo livello);

- ai titoli di servizio, sono attribuiti n. 2 punti per ogni anno di esperienza professionale maturata, con qualunque tipologia contrattuale, in attività lavorative specificamente riferite al profilo professionale per cui si concorre; nel caso di periodi inferiori all'anno, il punteggio, per ciascuna tipologia dei titoli di servizio, è attribuito proporzionalmente - per dodicesimi - (nel caso della ricorrente, quindi, considerato che le attività lavorative svolte dalla stessa sono state commissionate dalla Soprintendenza, il punteggio massimo di 20).

Si precisa che nel Bando, all'art. 9, comma 2, lett. c), si prevede il riconoscimento anche di altri titoli, sulla base di quanto riportato nel *curriculum vitae*.

11) In data 24.10.2017, la dott.ssa Lo Sardo, dopo essersi recata presso gli uffici del Ripam al fine di chiedere chiarimenti in merito alla mancata attribuzione dei punteggi per i titoli dalla stessa posseduti, su indicazione dei funzionari dello Staff Ripam, dott. Gentile e dott.ssa Perri, ha inviato a questi ultimi due mail separate nelle quali ha manifestato la propria preoccupazione e ha reiterato la propria istanza di valutazione dei titoli di studio e di servizio posseduti, segnalando altresì la disparità di trattamento nei suoi confronti rispetto alla valutazione dei titoli di studio di altri candidati con il suo stesso percorso formativo. In data 25.10.2017 il dott. Gentile ha riscontrato la richiesta della ricorrente, assicurando alla stessa che avrebbe provveduto ad inviare l'istanza alla Commissione di concorso.

12) In data 20.11.2017 la Dott.ssa Lo Sardo ha espletato la prova orale, con risultati positivi.

13) In data 1.12.2017 la ricorrente si è recata nuovamente presso la sede Ripam e i medesimi funzionari dello Staff con i quali aveva precedentemente interloquito le hanno suggerito di inviare un'ulteriore mail, a mezzo pec, indirizzata direttamente a concorsi@formez.pec.it, in cui ribadire ancora la richiesta di integrazione dei punteggi per i titoli di studio e di servizio posseduti.

14) La Dott.ssa Lo Sardo, pertanto, ha provveduto all'invio di un'ennesima comunicazione a mezzo PEC, in data 2.12.2017, chiedendo ancora una volta alla Commissione di considerare quanto dalla stessa autocertificato con riferimento sia ai titoli di studio sia ai titoli di servizio posseduti, con la conseguente attribuzione del punteggio corretto alla candidata. Nella suddetta istanza sono stati riportati nuovamente tutti i lavori svolti.

15) Nel corso dello svolgimento del concorso, la ricorrente ha reiterato la propria istanza di correzione dell'errore più volte, da ultimo con PEC del 25.10.2018.

16) Pur tuttavia, con Decreto Mibac DG-OR del 15.11.2018 n. 1702 è stata approvata la graduatoria generale di merito del Concorso pubblico *de quo*, successivamente riformulata e riapprovata con modifiche con Decreto Mibac DG-OR del 30.11.2018 n. 1857, nella quale la Dott.ssa Lo Sardo si è vista collocata al n. 163, in quanto le sono stati attribuiti soltanto 8 punti per i titoli di studio e 0 punti per i titoli di servizio.

17) A seguito di istanza di accesso agli atti presentata a mani e a mezzo PEC in data 7-10.12.2018, la ricorrente ha preso visione ed estratto copia di alcuni dei verbali della Commissione di concorso, dai quali è emerso che: **(i)** in diverse sedute, e quantomeno dal 6.3.2018, il nominativo della Dott.ssa Lo Sardo non compare nell'elenco dei candidati, essendo stato dimenticato ed omissso, per poi essere reinserito in occasione dell'ultima seduta della Commissione del 9.11.2018, a seguito,

presumibilmente, dell'ennesima PEC inviata dalla ricorrente in data 25 ottobre 2018; **(ii)** non vi è traccia o menzione del benché minimo riferimento alla valutazione dell'istanza di rettifica/integrazione del punteggio più volte reiterata dalla ricorrente, al contrario di numerosi altri candidati, la cui istanza di autotutela è stata esaminata e la relativa posizione è stata rivista, intervenendo anche alla correzione di errori sui punteggi attribuiti per i titoli, fino all'ultima seduta della Commissione del 9.11.2018; **(iii)** è evidente la disparità di trattamento nei confronti della Dott.ssa Lo Sardo, la cui istanza non è stata mai presa in considerazione e la cui posizione è stata valutata in modo palesemente diverso e peggiorativo rispetto ad altri candidati in possesso dei medesimi titoli.

18) Vi è, infine, da rilevare che, a seguito dell'approvazione della graduatoria, essendo stato il Mibac autorizzato ad assumere fino a 200 unità di personale nei vari profili professionali idonei nel Concorso pubblico, ha proceduto allo scorrimento della graduatoria fino al numero 160, disponendo l'assunzione di altre 80 unità di personale, da contrattualizzare prima del blocco delle assunzioni intervenuto ad opera della Legge di Bilancio 2019. Le assegnazioni delle sedi ai fini della conseguente stipula del contratto di lavoro sono state disposte con i Decreti Direttoriali n. 1990 del 12.12.2018 e n. 1997 del 13.12.2018.

La ricorrente, pertanto, a causa sia del macroscopico errore commesso nei suoi confronti dalla Commissione nell'attribuzione dei punteggi sia della mancata rivalutazione della propria posizione, nonostante le reiterate istanze presentate, si è vista pretermessa rispetto ad altri candidati, vedendo vanificato il proprio diritto all'assunzione a tempo indeterminato, non avendo il Ministero nemmeno fatto scorrere la graduatoria, nonostante le 3 rinunce intervenute, che avrebbero consentito alla Dott.ssa Lo Sardo di sottoscrivere il contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Sintesi dei Motivi di ricorso

Avverso la graduatoria di concorso e i decreti di approvazione della stessa, nonché i verbali della Commissione e ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi i DD di assegnazione delle sedi e di assunzione, nonché per l'accertamento e la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni, la Dott.ssa Patrizia Lo Sardo ha articolato, le seguenti censure:

Violazione dell'art. 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. – Violazione dell'art. 97 Cost. – Violazione del Bando e dei criteri di valutazione dettati dalla Commissione – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione – Ingiustizia manifesta e Disparità di trattamento – Violazione del giusto procedimento.

I. La Commissione di concorso ha omesso di valutare sia i titoli di studio sia i titoli di servizio posseduti e comprovati dalla ricorrente o, in ogni caso, li ha erroneamente valutati.

Con riferimento ai titoli di studio

La Dott.ssa Lo Sardo, come riportato e autocertificato nel proprio *Curriculum vitae*, allegato alla domanda di partecipazione al Concorso, nel 2001 ha conseguito il Diploma di Laurea (quadriennale, vecchio ordinamento) in "Conservazione dei Beni Culturali", con votazione di 104/110 e nel 2006 ha conseguito il Diploma di Specializzazione (corso di durata triennale) in "Tutela e valorizzazione dei Beni storico-artistici" presso l'Università della Tuscia, Viterbo.

Il Diploma di Laurea in "Conservazione dei Beni Culturali" è stato, peraltro, equiparato al corso di Laurea Magistrale in Archeologia e Storia dell'Arte nonché a Laurea Specialistica in "Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico".

Non si comprende, dunque, come sia stato possibile attribuire alla candidata soltanto 8 punti per i titoli di studio, laddove secondo i criteri di valutazione dettati dal Bando e dalla Commissione stessa, la ricorrente avrebbe dovuto vedersi riconoscere, rispettivamente, 8 punti per la Laurea (in quanto attinente al profilo professionale per il quale concorre e, oltretutto, equiparata a Laurea

Specialistica), 3 punti per la votazione (104/110), e 15 punti per il Diploma di Specializzazione attinente alle competenze del profilo, o quantomeno 10 punti, ove mai si volesse valutare il Diploma di Specializzazione conseguito dalla candidata alla stregua di un Master di secondo livello (ma sarebbe riduttivo), al quale peraltro l'art. 9 del Bando riconosce 10 punti se di durata biennale. Nella fattispecie in esame, invece, il corso seguito dalla Dott.ssa Lo Sardo è stato di durata triennale.

Con riferimento ai titoli di servizio

La Dott.ssa Lo Sardo ha, altresì, maturato diversi anni di esperienza professionale, sia attraverso docenze sia con lavori specificamente riferiti al profilo professionale per il quale ha concorso, tutti debitamente indicati e riportati nel proprio **CV**, precisando durata, periodo di prestazione, oggetto e Committente pubblico e privato.

La valutazione di tali docenze e lavori, secondo i criteri fissati dal Bando (art. 9), avrebbe dovuto condurre all'attribuzione del punteggio massimo di 20 in favore della candidata.

Pur tuttavia la Commissione ha assegnato alla candidata 0 punti alla voce "titoli di studio", non prendendo in considerazione né le docenze né gli interventi di restauro.

E non vi sono dubbi che anche le docenze potessero essere valutate e riconosciute tra i titoli di servizio, in quanto nel verbale del 19 febbraio 2018 la Commissione, relativamente alla candidata Giorgia Toreno, dichiara che "**La documentazione presentata circa la sua docenza universitaria non include il periodo di prestazione quindi non è valutabile**". La docenza è, quindi, titolo valutabile e, nel caso della dott.ssa Toreno, non è stato possibile riconoscerla solo perché la candidata non aveva indicato "il periodo di prestazione".

La Dott.ssa Lo Sardo, invece, ha puntualmente indicato tutti gli elementi necessari ai fini della corretta valutazione dei propri titoli, eppure la Commissione non le ha attribuito alcun punto.

Sulla validità e la valenza dei titoli posseduti dalla ricorrente, d'altra parte, non possono essere sollevate eccezioni di sorta, laddove si consideri che il 15 ottobre 2018 è stato pubblicato sul sito del Ministero l'elenco ufficiale dei soggetti ritenuti idonei per la qualifica di "Restauratore", in possesso dei requisiti *ex art.* 182 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

Ebbene, come già anticipato nella ricostruzione fattuale, nell'elenco vi è anche la Dott.ssa Lo Sardo, alla quale la Commissione ministeriale ha espressamente riconosciuto tutti i titoli posseduti.

Emerge in tutta evidenza l'illegittimità di tale condotta, posta in essere in aperta violazione delle disposizioni del Bando e dei criteri di valutazione dallo stesso fissati.

II. L'ingiustizia manifesta dell'azione amministrativa nel caso in questione emerge anche dalla totale omissione, da parte della Commissione, dell'esame delle numerose istanze di rettifica/integrazione presentate dall'odierna ricorrente.

Non solo alla dott.ssa Lo Sardo non sono stati riconosciuti i titoli posseduti, ma, oltretutto, le istanze di autotutela, inviate in data 24 ottobre 2017, 2 dicembre 2017 e 25 ottobre 2018 non sono mai state prese in alcuna considerazione, come si evince chiaramente dal fatto che la Commissione non si è mai espressa in merito alle stesse (nemmeno per respingerle).

L'ultima istanza inviata dalla ricorrente, peraltro, è precedente all'ultima seduta del 9 novembre 2018 in cui la Commissione ha continuato a riesaminare la posizione di diversi candidati, intervenendo a rettificare il punteggio attribuito, anche con riferimento ai titoli, si veda, ad esempio, la posizione dei candidati Gordini, Penoni e Sciasciasantoro, di cui ai verbali del 9.4.2018 e del 9.11.2018.

Ma non è tutto. Come emerge chiaramente dai verbali della Commissione, il nominativo della Dott.ssa Patrizia Lo Sardo è stato anche dimenticato e omesso per diverse sedute della Commissione (quantomeno a partire dalla seduta del 6.3.2018, nel cui elenco allegato non compare la ricorrente) ed è stato poi reinserito soltanto in occasione dell'ultima seduta del 9 novembre 2018, a seguito, presumibilmente, della PEC inviata dalla candidata in data 25 ottobre 2018.

Sotto i profili suindicati, è palese l'illegittimità degli atti impugnati anche con riferimento al vizio del difetto di istruttoria.

III. Vi è, inoltre, da rilevare l'illegittimità della condotta della Commissione sotto il profilo della Disparità di trattamento.

La Commissione ha valutato in modo diverso situazioni identiche, pregiudicando gravemente la posizione della Dott.ssa Lo Sardo in graduatoria.

In primo luogo, la Commissione ha riconosciuto e attribuito 16 punti ai titoli di studio della Dott.ssa Sofia Basta, che ha il medesimo percorso formativo della ricorrente, alla quale invece sono stati attribuiti solo 8 punti.

La Commissione avrebbe dovuto valutare il corso di studi quadriennale (vecchio ordinamento) seguito dalla ricorrente, considerando, altresì, la Laurea in Conservazione dei Beni Culturali equiparata a laurea specialistica classe 12/S (Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico), ai sensi del D.I. 9.7.2009, con il riconoscimento quantomeno di 8 punti, poiché valutata come seconda laurea attinente. La Commissione ha, infatti, proceduto in tal senso, nei confronti della dott.ssa Sofia Basta, attribuendo, come detto, a quest'ultima 16 punti.

La Commissione, tuttavia, inspiegabilmente, ha assegnato alla Dott.ssa Lo Sardo soltanto 8 punti, lasciando intendere di aver omesso di considerare e riconoscere certamente uno dei titoli di studio posseduti dalla candidata, ma anche di avere proceduto all'attribuzione di un punteggio chiaramente erroneo.

In secondo luogo, la Commissione non ha affatto valutato alcuno dei titoli di servizio della Dott.ssa Lo Sardo, sebbene invece per altri candidati le docenze in materie attinenti al profilo concorsuale siano state riconosciute quali titoli valutabili.

In terzo luogo, la Commissione non ha mai esaminato le numerose istanze di rettifica/integrazione del punteggio presentate dalla Dott.ssa Lo Sardo, diversamente, ha proceduto alla valutazione delle istanze presentate da numerosi altri candidati, intervenendo a rettificare, modificare, integrare e correggere anche gli errori materiali rinvenuti, fino alla seduta del 9 novembre 2018.

Da qui ne discende la palese disparità di trattamento ai danni della ricorrente, sotto i profili sopra rilevati.

IV. Da ultimo. Preme evidenziare un ulteriore profilo di illegittimità.

Con la circolare DG-OR n. 454 del 4 dicembre 2018 e il relativo allegato n. 1, recante le sedi disponibili di assegnazione, sono stati convocati, tra l'altro, anche i candidati idonei, utilmente collocati in graduatoria fino alla 160° posizione compresa, per la giornata del 13 dicembre 2018, ai fini della scelta della sede di assegnazione e della conseguente stipula del contratto individuale di lavoro. Nell'ambito di tale elenco, i candidati SANGATI Cristina, VECCHIERELLI Arianna Rachele e DIAMANTI Alessia hanno rinunciato alla nomina nel profilo professionale di Funzionario Restauratore.

Il Ministero, tuttavia, non ha proceduto alla convocazione dei successivi tre candidati idonei in graduatoria, non consentendo così alla Dott.ssa Lo Sardo di stipulare il contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Tale comportamento appare assolutamente irragionevole ed ingiusto, ben potendo l'Amministrazione far scorrere la graduatoria, vista peraltro la mancata assegnazione di numerosi sedi, rimaste prive di funzionari.

Al fine di ottenere tutela piena ed effettiva la ricorrente, ingiustamente lesa dal comportamento delle Amministrazioni, ha chiesto, altresì, la condanna delle Amministrazioni al risarcimento del danno, da liquidarsi per equivalente nella misura pari al valore degli emolumenti che la Dott.ssa Lo Sardo avrebbe percepito qualora avesse firmato il contratto di lavoro a tempo indeterminato e fino alla stipula dello stesso. È evidente, infatti, il gravissimo danno subito dalla Dott.ssa Lo Sardo a causa sia

della mancata e/o erronea valutazione dei propri titoli di studio e di servizio sia dell'omessa disamina delle proprie istanze di autotutela sia del mancato scorrimento della graduatoria – già autorizzato – a seguito della rinuncia di tre candidati.

La ricorrente è stata collocata al 163° posto della graduatoria finale, con un punteggio di 223,50 (in quanto le sono stati assegnati solo 8 punti per i titoli di studio e 0 punti per i titoli di servizio) e, quindi, non è rientrata né nelle 80 unità di personale da assumere previste dal Bando di concorso né nelle successive 80 unità per le quali è stato disposto lo scorrimento della graduatoria, non avendo nemmeno potuto beneficiare della rinuncia effettuata da tre candidati poiché il Ministero non ha convocato i successivi tre idonei in graduatoria.

Se la Commissione avesse valutato e applicato correttamente i criteri fissati dal Bando, assegnando alla ricorrente il corretto punteggio, la candidata si sarebbe collocata al 24° posto in graduatoria e, non solo avrebbe potuto scegliere la propria sede di assegnazione in via prioritaria rispetto agli altri candidati collocatisi dopo di lei in graduatoria ma, soprattutto, si sarebbe assicurata fin dall'inizio la stipula del contratto di lavoro.

Il pregiudizio è particolarmente grave laddove si consideri che esso incide su un fondamentale bene della vita della ricorrente, qual è il diritto al posto di lavoro, tenuto conto peraltro che la stessa, madre di due bambine e in regime di separazione legale, rimarrà presto priva di adeguate fonti di sostentamento.

* * * * *

Nella Camera di Consiglio del 26/02/2019, il Tar adìto, con ordinanza n. 1379/2019 (che si allega al presente avviso e parte integrante dello stesso), “*Considerato: a) che l'impugnazione proposta con il presente ricorso è volta a ottenere anche il riconoscimento di una migliore posizione nella graduatoria generale di merito del concorso indicato in epigrafe; b) che la ricorrente - collocatasi al 163° posto della predetta graduatoria - aspira, nell'ipotesi di integrale accoglimento del ricorso, a collocarsi al 24° posto;...omissis*”, ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso ai controinteressati per pubblici proclami, atteso l'elevato numero dei medesimi.

Roma, 18 marzo 2019

Avv. Simona Sainato

Avv. Tommaso Di Nitto